



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 maggio 2019*

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (UE) 2015/2424 – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo Vermögensmanufaktur – Dichiarazione di nullità – Diritto ad un processo equo – Esame d’ufficio dei fatti – Retroattività – Competenza del Tribunale – Motivazione delle sentenze»

Nella causa C-653/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2017,

VM Vermögens-Management GmbH, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata da T. Dolde e P. Homann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

DAT Vermögensmanagement GmbH, con sede a Baldham (Germania),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešić e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la VM Vermögens-Management GmbH chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 settembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) (T-374/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:589), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2015 (procedimento R 418/2014-5) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di annullamento tra la DAT Vermögensmanagement GmbH e la VM Vermögens-Management.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 207/2009

- 2 L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)».
- 3 L'articolo 65 del regolamento in parola, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», enuncia quanto segue:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...)».
- 4 Ai sensi dell'articolo 75 del suddetto regolamento, intitolato «Motivazione delle decisioni»:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

5 L'articolo 76 del medesimo regolamento, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», è così formulato:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

Regolamento (UE) 2015/2424

6 L'articolo 1, punto 28, del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), dispone quanto segue:

«L'articolo 28 [del regolamento n. 207/2009] è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

(...)

8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e

- b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento”».

Comunicazioni n. 4/03 e n. 2/12

- 7 Il punto IV, primo comma, della comunicazione n. 4/03 del presidente dell'EUIPO, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, enunciava quanto segue:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe».

- 8 Il 20 giugno 2012, il presidente dell'EUIPO ha adottato la comunicazione n. 2/12, che abroga la comunicazione n. 4/03 e che riguarda l'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari. Il punto V di tale comunicazione prevedeva quanto segue:

«Per quanto concerne i marchi [dell'Unione europea] registrati prima dell'entrata in vigore della [comunicazione n. 2/12] e che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, l'[EUIPO] ritiene che, alla luce del contenuto della comunicazione n. 4/03, l'intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito».

Fatti

- 9 I fatti della controversia, che figurano ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.
- 10 Il 18 dicembre 2009, la VM Vermögens-Management, ricorrente, ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'EUIPO, in forza del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «Vermögensmanufaktur» (in prosieguo: il «marchio controverso»).
- 11 I servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientravano nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
- classe 35: «Pubblicità; gestione aziendale; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

- classe 36: «Servizi assicurativi; affari finanziari; affari monetari; gestione di portafogli; consulenze finanziarie; affari immobiliari».
- 12 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 26/2011 dell'8 febbraio 2011. Il 18 maggio 2011, il marchio controverso è stato registrato con il numero 8770042.
 - 13 Il 30 luglio 2012, la DAT Vermögensmanagement, interveniente in primo grado, ha depositato presso l'EUIPO una domanda volta a far dichiarare la nullità del marchio controverso per tutti i servizi per i quali era stato registrato, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento (in prosieguo: la «domanda di annullamento»).
 - 14 Il 15 gennaio 2013, la ricorrente ha presentato osservazioni in cui si chiedeva il rigetto della domanda di annullamento nella sua integralità. Il 7 giugno 2013, l'interveniente in primo grado ha presentato le sue osservazioni relative alle osservazioni della ricorrente del 15 gennaio 2013 e ha prodotto gli allegati da 7 a 25, citati al punto 3 della decisione controversa. Essa ha altresì chiesto una proroga del termine al fine di produrre ulteriori elementi di prova che aveva chiesto di consultare presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi), ma che non aveva ancora ottenuto.
 - 15 Il 12 agosto 2013, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per formulare le sue osservazioni, la quale è stata concessa dalla divisione di annullamento.
 - 16 Il 23 agosto 2013, l'interveniente in primo grado ha presentato nuove osservazioni a cui erano annessi gli allegati da 26 a 30, citati al punto 3 della decisione controversa (in prosieguo: gli «allegati controversi»). La divisione di annullamento ha erroneamente qualificato le suddette osservazioni come osservazioni della ricorrente e le ha notificate, in quanto tali, il 2 settembre 2013, all'interveniente in primo grado. Essa ha altresì informato le due parti che la fase contraddittoria del procedimento era terminata. Lo stesso giorno, la divisione di annullamento, avvedutasi del proprio errore, ha annullato la propria comunicazione indirizzata alla ricorrente.
 - 17 Il 14 ottobre 2013, l'EUIPO ha informato la ricorrente del rigetto, per difetto di motivazione, della domanda di proroga del termine presentata dall'interveniente in primo grado il 7 giugno 2013, nonché della mancata presa in considerazione delle osservazioni di quest'ultima del 23 agosto 2013. L'EUIPO ha precisato alla ricorrente che una copia della corrispondenza dell'interveniente in primo grado del 23 agosto 2013 le era stata trasmessa esclusivamente a titolo informativo.
 - 18 Il 30 ottobre 2013, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni relative alle osservazioni dell'interveniente in primo grado del 7 giugno 2013.
 - 19 L'8 novembre 2013, la divisione di annullamento ha trasmesso all'interveniente in primo grado le osservazioni della ricorrente del 30 ottobre 2013, precisando che tali osservazioni vertevano sulle osservazioni del 23 agosto 2013, e ha nuovamente chiuso la fase contraddittoria del procedimento.
 - 20 Il 10 dicembre 2013, la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di annullamento. In sostanza, essa ha fondato la sua decisione sul fatto che il termine tedesco «*Manufaktur*» non poteva avere un significato concreto con riferimento ai servizi interessati, a causa del loro carattere immateriale. Di conseguenza, secondo la divisione di annullamento, la combinazione dei termini tedeschi «*Vermögen*» e «*Manufatkur*» presentava, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso, un carattere distintivo e non era tale da descrivere determinati servizi.

- 21 Il 5 febbraio 2014, l'interveniente in primo grado ha proposto un ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
- 22 Con la decisione controversa, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto tale ricorso. Essa ha ritenuto, in primo luogo, che i documenti prodotti dinanzi ad essa da parte della ricorrente e dell'interveniente in primo grado fossero soltanto prove che completavano e concretizzavano le prove già prodotte dinanzi alla divisione di annullamento e pertanto ha ritenuto di esercitare, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il proprio potere discrezionale al fine di ammetterle. Essa ha ritenuto, in secondo luogo, che il marchio controverso fosse descrittivo e privo di carattere distintivo. Pertanto, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio controverso relativamente ai servizi rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. La ricorrente ha dedotto quattro motivi a sostegno di tale ricorso, vertenti, il primo, su una violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dall'interveniente in primo grado il 23 agosto 2013 mentre queste ultime sarebbero state respinte in quanto tardive, il secondo, su una violazione dell'articolo 76 di tale regolamento, in quanto la commissione di ricorso avrebbe inserito d'ufficio, nell'ambito del suo esame, fatti che le parti non avrebbero invocato per tempo, il terzo, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento che ha indotto la commissione di ricorso a pervenire alla conclusione secondo cui il marchio controverso era descrittivo dei servizi interessati e, infine, il quarto, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in quanto la commissione di ricorso sarebbe erroneamente giunta alla conclusione che il marchio controverso era privo di carattere distintivo.
- 24 Successivamente alla presentazione del ricorso, il 15 novembre 2016, l'EUIPO ha informato il Tribunale del fatto che, il 23 settembre 2016, la ricorrente aveva depositato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424 (in prosieguo: la «dichiarazione del 2016»), al fine di precisare i servizi che essa aveva avuto intenzione di proteggere al momento della domanda di registrazione del marchio controverso. L'EUIPO ha rilevato che, secondo il nuovo elenco dei servizi, pubblicato il 7 novembre 2016 nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea*, oltre ai servizi menzionati al punto 11 della presente sentenza, i servizi designati dal marchio controverso, rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, corrispondevano per ciascuna di tali classi alla seguente descrizione:
- classe 35: «Servizi di vendita all'asta; ricerche per affari; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori [Centro di informazione per i consumatori]; previsioni economiche; servizi di agenzie di informazioni commerciali; investigazioni per affari; ricerche di mercato; (...) servizi di rassegne stampa; sondaggio di opinione; servizi di comparazione dei prezzi; servizi di pubbliche relazioni; ricerca di sponsor»;
 - classe 36: «Consulenza in materia finanziaria; informazioni finanziarie; consulenza in materia di assicurazioni; informazioni in materia di assicurazioni; servizi di deposito in cassette di sicurezza; sponsorizzazione finanziaria; deposito di valori».
- 25 Nelle sue osservazioni relative alla lettera dell'EUIPO del 15 novembre 2016, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, in subordine, di confermare la decisione controversa soltanto per i servizi rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, menzionati al punto 11 della presente sentenza, e di

dichiarare che il marchio contestato restava legalmente registrato per i servizi interessati dalla dichiarazione del 2016, e, in ulteriore subordine, di confermare la decisione controversa soltanto per i servizi rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, menzionate al punto 11 della presente sentenza, e di rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un primo esame quanto ai servizi interessati dalla dichiarazione del 2016.

- 26 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente nella sua integralità.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

- 27 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
- condannare l'EUIPO alle spese.

- 28 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione e
- condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

- 29 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il secondo, su una violazione dell'articolo 36, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il terzo, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il quarto, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il quinto, su una violazione dell'articolo 75 del suddetto regolamento e, il sesto, su una violazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento.

Sul primo e sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 30 Con i suoi primi due motivi, la ricorrente censura il Tribunale per aver violato l'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta, rifiutando di riconoscere, in sostanza, che, a causa dell'efficacia retroattiva della modifica del registro dei marchi dell'Unione europea (in prosieguo: il «registro») in seguito alla sua dichiarazione del 2016, la decisione controversa aveva annullato il marchio controverso soltanto per i servizi coperti dal significato letterale del titolo delle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza e che, di conseguenza, non è stato possibile verificare in alcun momento la possibilità di registrare tale marchio per i servizi da ultimo aggiunti da tale dichiarazione. La ricorrente censura altresì il Tribunale per aver, in tal modo, reso la sentenza impugnata viziata da un difetto di motivazione.

- 31 In primo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 152 della sentenza impugnata, che, con i suoi argomenti, la ricorrente gli avesse chiesto di riformare la decisione controversa, così come previsto all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
- 32 Orbene, il Tribunale avrebbe constatato, al punto 153 della suddetta sentenza, che l'articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento gli consentiva di annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO solo per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del suddetto regolamento o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.
- 33 Il Tribunale, dopo aver ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esso non può annullare o riformare una simile decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia, avrebbe constatato, al punto 154 della sentenza impugnata, che la dichiarazione del 2016 era successiva alla decisione controversa e, di conseguenza, avrebbe respinto in quanto irricevibili, al punto 155 della suddetta sentenza, i capi di conclusioni formulati dalla ricorrente nelle sue osservazioni menzionate al punto 25 della presente sentenza.
- 34 Tuttavia, la ricorrente fa valere che l'applicazione di tali principi deve essere esclusa se tale applicazione ha l'effetto di incidere sui suoi interessi, tutelati da principi fondamentali, senza giustificazione in punto di fatto o motivazione approfondita, il che è quanto si sarebbe verificato nel caso di specie.
- 35 A seguito della sentenza del 19 giugno 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), l'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, prevederebbe, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari dei marchi dell'Unione europea, un periodo transitorio durante il quale detti titolari, i quali avevano fatto affidamento sulla prassi dell'EUIPO allora in vigore e avevano registrato i loro marchi per l'intero titolo di classi dell'Accordo di Nizza, avrebbero potuto dichiarare che la loro intenzione, alla data del deposito della loro domanda, era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurassero nell'elenco alfabetico di tali classi dell'Accordo di Nizza.
- 36 Con la menzione, segnatamente, in tale disposizione, dell'intenzione del titolare di un marchio dell'Unione europea alla data del deposito della domanda, si sarebbe voluto intendere che la modifica del registro, a seguito di una dichiarazione effettuata sul fondamento dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, retroagisse alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea.
- 37 Il Tribunale avrebbe quindi dovuto considerare il marchio controverso come se, alla data della decisione controversa, esso fosse stato registrato non soltanto per le indicazioni generali dei titoli delle classi 35 e 36 ai sensi dell'accordo di Nizza, ma anche per i servizi da ultimo aggiunti dalla dichiarazione del 2016.
- 38 Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'efficacia retroattiva della modifica del registro risultante dalla dichiarazione del 2016 constatando, al punto 154 della sentenza impugnata, che le conclusioni della ricorrente erano fondate su un fatto emerso successivamente all'adozione della decisione controversa.
- 39 Così facendo, il Tribunale avrebbe privato la ricorrente della possibilità di verificare il carattere registrabile, come marchio dell'Unione europea, dell'espressione «*Vermögensmanufaktur*» quanto ai servizi che sarebbero stati aggiunti dalla dichiarazione del 2016 e, di conseguenza, avrebbe comportato una lesione ingiustificata della tutela del suo diritto di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 17 della Carta, e avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata, derivante dall'articolo 47 di detta Carta.

- 40 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il ragionamento seguito dal Tribunale, ai punti da 149 a 155 della sentenza impugnata, che l'ha indotto a respingere, in quanto irricevibili, gli argomenti sulla base dei quali la ricorrente gli aveva chiesto di riconoscere, in sostanza, che la decisione controversa non aveva annullato il marchio controverso per i servizi interessati dalla dichiarazione del 2016, è viziato da un difetto di motivazione.
- 41 Come risulterebbe da costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale dovrebbe far emergere in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. La ricorrente rileva che, se è vero che la motivazione del Tribunale può essere implicita, esso deve, tuttavia, esaminare adeguatamente le conclusioni nel loro insieme e i principali punti degli argomenti delle parti.
- 42 Orbene, a titolo di motivazione, il Tribunale considererebbe, ai punti da 152 a 154 della sentenza impugnata, il fatto che esso non può annullare o riformare la decisione controversa per motivi che emergano dopo la sua pronuncia, senza esaminare l'efficacia retroattiva della modifica del registro a seguito della dichiarazione del 2016. Nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe quindi omissso di esaminare un punto essenziale della sua argomentazione.
- 43 Inoltre, la ricorrente ha fatto valere, nella sua replica, che la motivazione della commissione di ricorso circa l'asserita impossibilità di registrare, come marchio dell'Unione europea, l'espressione «*Vermögensmanufaktur*» per le indicazioni generali dei titoli delle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza non può essere meramente estesa ai servizi che sarebbero stati aggiunti dalla dichiarazione del 2016.
- 44 Una simile estensione sarebbe possibile soltanto per i servizi che presentino un nesso sufficientemente diretto e concreto con le indicazioni generali dei titoli delle classi dell'Accordo di Nizza tale da formare una categoria omogenea di servizi.
- 45 Orbene, né l'EUIPO né il Tribunale avrebbero dimostrato che la motivazione relativa all'asserita impossibilità di registrare il marchio controverso sarebbe non soltanto applicabile alle indicazioni generali dei titoli delle classi 35 e 36 ai sensi dell'accordo di Nizza, bensì anche ai servizi da ultimo aggiunti dalla dichiarazione del 2016.
- 46 L'EUIPO sostiene che i primi due motivi sono infondati.

Giudizio della Corte

- 47 Quanto al fatto che la ricorrente censure il Tribunale per aver, ai punti da 149 a 155 della sentenza impugnata, da un lato, violato l'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta e, dall'altro, reso la sentenza impugnata viziata da un difetto di motivazione, occorre osservare che gli argomenti da essa sollevati si fondano sulla premessa secondo cui la registrazione del marchio controverso, e quindi la decisione controversa soggetta al controllo del Tribunale, verteva soltanto sulle indicazioni generali dei titoli delle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, con la conseguenza che la protezione di detto marchio sarebbe stata estesa, a causa della dichiarazione del 2016, ai servizi aggiunti da quest'ultima, i quali non sarebbero stati, pertanto, oggetto della decisione controversa che dichiara la nullità del marchio controverso.
- 48 Orbene, occorre osservare che, conformemente all'approccio esposto al punto IV, primo comma, della comunicazione n. 4/03 nonché al punto V della comunicazione n. 2/12, la designazione dei titoli delle classi 35 e 36 ai sensi dell'accordo di Nizza nella domanda di marchio *Vermögensmanufaktur* era volta

a proteggere detto marchio per tutti i servizi inclusi nell'elenco alfabetico di tali classi (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punti 31 e 32).

- 49 Ne consegue che, alla data della sua registrazione, la tutela di cui beneficiava il marchio controverso includeva già i servizi interessati dalla dichiarazione del 2016. A tal riguardo, occorre osservare che l'articolo 28, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, prevede che i marchi, come quelli in questione nel procedimento principale, per i quali non è stata depositata dichiarazione si considerano, a partire dal 24 settembre 2016, come marchi che designano soltanto prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della classe pertinente dell'Accordo di Nizza.
- 50 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la dichiarazione del 2016 non ha avuto ad oggetto l'aggiunta di nuovi servizi alla tutela di cui gode il marchio controverso, bensì la garanzia che, a partire dalla scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, i servizi interessati da tale dichiarazione continuano a beneficiare di tale protezione nonostante il fatto che essi non siano chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni del titolo delle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 51 Pertanto, come correttamente rilevato dall'EUIPO nei suoi scritti difensivi, quantunque la decisione controversa sia intervenuta prima della dichiarazione del 2016, essa verteva su tutti i servizi per i quali il marchio controverso è stato registrato e, quindi, su tutti i servizi rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, ivi compresi quelli interessati dalla suddetta dichiarazione, di modo che tale decisione ha dichiarato la nullità di detto marchio relativamente a tutti i servizi in parola.
- 52 Di conseguenza, gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nell'ambito dei primi due motivi, poiché si basano su una premessa che non corrisponde alla portata della protezione di cui beneficiava effettivamente il marchio controverso, sono fondati su una premessa giuridicamente erronea.
- 53 Occorre parimenti rilevare, al punto 154 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha fornito una motivazione che consente alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali esso ha respinto le sue domande di riforma della decisione controversa. Pertanto, la sentenza impugnata non è viziata, al riguardo, da un difetto di motivazione.
- 54 Di conseguenza, i primi due motivi devono essere respinti.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 55 Con il suo terzo motivo, la ricorrente censura il Tribunale per aver violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, constatando che il marchio controverso era descrittivo per tutti i servizi coperti da tale marchio, ad eccezione dei servizi di «pubblicità» e dei «lavori di ufficio».
- 56 In primo luogo, la sentenza impugnata si baserebbe su considerazioni errate quanto alla percezione, da parte del pubblico di riferimento, dell'espressione «*Vermögensmanufaktur*».
- 57 Il Tribunale avrebbe ritenuto, da un lato, al punto 53 della suddetta sentenza, che tale pubblico fosse in grado di comprendere il significato dei termini tedeschi «*Vermögen*» e «*Manufaktur*». Dall'altro lato, ai punti 57 e 58 della suddetta sentenza, esso avrebbe constatato che la combinazione di questi due termini aveva un significato chiaro e inequivocabile, ossia quello di «manifattura di patrimonio», che non andava al di là della somma delle indicazioni apportate da detti due elementi, e ne avrebbe

dedotto che il pubblico di riferimento era in grado di comprendere che il marchio controverso rinviava a una struttura o a un luogo particolare in cui venivano prodotti o proposti, in maniera non standardizzata, servizi con un contenuto tematico che era molto preciso e che aveva uno stretto rapporto con il patrimonio e le finanze.

- 58 Orbene, secondo la ricorrente, il termine «*Manufaktur*» verrebbe utilizzato nella lingua corrente unicamente rispetto alle merci. Pertanto, per quanto riguarda i servizi, il termine «*Vermögensmanufaktur*» farebbe scattare nel pubblico di riferimento un processo di riflessione e non verrebbe direttamente e immediatamente associato a servizi individualizzati e di alta qualità.
- 59 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe constatato il carattere descrittivo del marchio controverso rispetto alla «gestione aziendale» e ai servizi di «amministrazione commerciale», rientranti nella classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza, sulla base di un'interpretazione erranea dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 60 Anzitutto, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe osservato che il termine «*Manufaktur*» può rinviare al luogo di prestazione dei servizi e che l'espressione «*Vermögensmanufaktur*» può quindi essere considerata come l'indicazione di un luogo siffatto. Pertanto, il Tribunale avrebbe considerato che la «gestione aziendale» nonché i servizi di «amministrazione commerciale» potevano essere forniti in una tale «manifattura di patrimonio».
- 61 Successivamente, al punto 74 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe rilevato che il termine «*Manufaktur*» può rinviare a servizi individualizzati e di alta qualità, di modo che l'espressione «manifattura di patrimonio» descriverebbe la destinazione della «gestione aziendale» e dei servizi di «amministrazione commerciale» nel senso che detti servizi verrebbero intesi come servizi di qualità superiore, che consenta di ottenere un patrimonio in maniera individualizzata.
- 62 Orbene, contrariamente a quanto richiede l'articolo 7, paragrafo 1, c), del regolamento n. 207/2009, il marchio controverso non consisterebbe esclusivamente in un'indicazione che serve a designare, nel commercio, la destinazione di tali servizi. La «gestione aziendale» e i servizi di «amministrazione commerciale» sarebbero destinati ad assicurare il successo operativo ed economico di un'impresa. Essi non sarebbero quindi destinati a ottenere un patrimonio.
- 63 Del pari, le eventuali indicazioni relative a servizi di «qualità particolarmente elevata» o a «servizi individualizzati» non fornirebbero informazioni sulla destinazione di tali servizi.
- 64 In terzo luogo, il Tribunale si sarebbe altresì fondato su un'interpretazione erranea dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 per pervenire alla conclusione, ai punti da 66 a 69 della sentenza impugnata, secondo cui il marchio controverso è descrittivo dei servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 65 Un simile ragionamento si fonderebbe esclusivamente sull'affermazione secondo cui il termine «*Vermögensmanufaktur*» verrebbe inteso come il luogo in cui sono forniti i servizi che rientrano nella suddetta classe 36. Orbene, sarebbe tutt'al più soltanto il fornitore di detti servizi ad essere in tal modo designato e non una caratteristica di detti servizi.
- 66 Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria. Mentre il Tribunale supporrebbe, ai punti 46 e 47 di detta sentenza, che il termine «*Manufaktur*» verrebbe percepito, al di là del suo significato di origine come riferimento a servizi di alta qualità, dal punto 69 della suddetta sentenza emergerebbe, quanto ai servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, che tale termine dovrebbe mantenere il suo significato di origine e riferirsi al luogo preciso in cui i servizi interessati vengono forniti.
- 67 L'EUIPO sostiene che il terzo motivo è manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

- 68 Occorre ricordare che, conformemente all'articolo 256 TFUE e all'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione (v., segnatamente, sentenza del 6 settembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 69 Orbene, è necessario constatare che, sotto il pretesto di un'interpretazione asseritamente erranea dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e di una motivazione asseritamente contraddittoria della sentenza impugnata, la ricorrente si limita a contestare le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale sia relativamente alla percezione del marchio controverso da parte del pubblico di riferimento, sia relativamente a ciò che si riferisce al suo carattere descrittivo rispetto ai servizi rientranti nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 70 Pertanto, la ricorrente invita, in realtà, la Corte a sostituire la sua analisi a quella effettuata dal Tribunale nell'ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti e degli elementi probatori, senza tuttavia sostenere al riguardo un qualsivoglia snaturamento di questi ultimi.
- 71 Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto in quanto irricevibile.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

- 72 Con il suo quarto motivo, la ricorrente censura il Tribunale per aver erroneamente applicato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, circostanza che l'ha indotto a pervenire alla conclusione, al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui il marchio controverso era privo di carattere distintivo.
- 73 Essa sostiene, anzitutto, che, al punto 110 di detta sentenza, il Tribunale si limita a rilevare che, rispetto ai servizi interessati, tale marchio viene percepito, chiaramente e direttamente, dal pubblico di riferimento come riferito a servizi di alta qualità e nel senso che gli consente di sperare che la fornitura di tali servizi gli apporti un vantaggio economico.
- 74 Il Tribunale si limiterebbe poi, al punto 111 della suddetta sentenza, a rilevare che il marchio contestato non è né sufficientemente originale o pregnante né sufficientemente inusuale sul piano della struttura formale per esigere un minimo di sforzo interpretativo, di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento, quando invece, in virtù della giurisprudenza della Corte (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 47), l'esistenza di tali caratteristiche non costituirebbe una condizione necessaria per accertare il carattere distintivo di un riferimento elogiativo.
- 75 Pertanto, segnatamente ai punti 112 e 113 della sentenza impugnata, il Tribunale motiverebbe la sua conclusione secondo cui il marchio controverso è privo di carattere distintivo facendo soltanto valere che esso verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come un riferimento elogiativo o un'informazione promozionale relativa all'efficienza dei servizi interessati.

- 76 In tal modo, il Tribunale non avrebbe rispettato la giurisprudenza della Corte secondo cui una simile constatazione non sarebbe sufficiente per ritenere che un marchio non abbia carattere distintivo, atteso che quest'ultimo sarebbe suscettibile di essere percepito al contempo come un'informazione promozionale e come un'indicazione dell'origine, dotata di carattere distintivo (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 44).
- 77 Il Tribunale non avrebbe quindi né provato né sufficientemente motivato l'assenza di carattere distintivo del marchio controverso; tale assenza non poteva nemmeno, secondo la ricorrente, essere giustificata dal carattere asseritamente descrittivo dell'espressione «*Vermögensmanufaktur*», dal momento che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non sarebbero soddisfatte.
- 78 L'EUIPO sostiene che il quarto motivo è manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

- 79 L'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto constatando, in sostanza, che il marchio controverso era privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, soltanto perché l'espressione «*Vermögensmanufaktur*» costituisce un riferimento elogiativo, si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.
- 80 A tal riguardo, si deve osservare, da un lato, che il Tribunale ha ricordato, al punto 95 di tale sentenza, che un marchio che è descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, c), del regolamento n. 207/2009 è, per questo, necessariamente privo di carattere distintivo.
- 81 Dall'altro lato, al punto 96 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, per contro, se un marchio non è descrittivo ai sensi di tale disposizione, esso non è per questo necessariamente distintivo e che, in un caso del genere, occorre ancora esaminare se, intrinsecamente, esso è in grado di soddisfare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato di fare, in occasione di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa.
- 82 Inoltre, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi che esso designa (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45).
- 83 Tuttavia, al punto 111 di tale sentenza, il Tribunale ha osservato che il marchio controverso non è né sufficientemente originale, né pregnante, né possiede una struttura formalmente inusuale per richiedere un minimo di sforzo di interpretazione, di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento, tale da far sì che quest'ultimo sia così indotto ad associarlo immediatamente ai servizi che esso designa.
- 84 In tale contesto, il Tribunale ne ha dedotto che non si può ammettere che un'impresa possa monopolizzare l'espressione «*Vermögensmanufaktur*» come marchio dell'Unione, quando quest'ultimo non permette al pubblico di riferimento di distinguere i servizi forniti da tale impresa da quelli forniti da un'altra impresa nello stesso settore di attività.

- 85 Pertanto, il Tribunale ha constatato, al punto 112 della suddetta sentenza, che il pubblico di riferimento non è indotto a percepire nel marchio controverso, al di là di un'informazione promozionale, un'indicazione di origine commerciale particolare che gli consenta di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa.
- 86 Ne consegue che la ricorrente non può sostenere che la conclusione del Tribunale secondo cui, come risulta dal punto 113 della sentenza impugnata, il marchio contestato è privo di carattere distintivo è esclusivamente motivata dal carattere elogiativo di tale marchio.
- 87 Ne consegue che il quarto motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto e sul sesto motivo

Argomenti delle parti

- 88 Con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente sostiene che, reputando, ai punti da 123 a 133 e da 135 a 148 della sentenza impugnata, che gli allegati controversi da 26 a 30 prodotti dall'interveniente in primo grado non erano stati presi in considerazione in maniera determinante dalla commissione di ricorso nella sua valutazione circa la possibilità di registrare il marchio controverso, il Tribunale ha violato, da un lato, l'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale le decisioni dell'EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni, e, dall'altro lato, l'articolo 76, paragrafo 2, di tale regolamento, ai sensi del quale l'EUIPO non potrebbe tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
- 89 Per quanto riguarda gli allegati controversi 27, 29 e 30, il Tribunale ha constatato, ai punti 125 e 141 della sentenza impugnata, che essi non sarebbero stati espressamente menzionati nell'ambito della valutazione della commissione di ricorso.
- 90 Orbene, se è vero che la ricorrente ammette che la commissione di ricorso non ha espressamente fatto riferimento a tali allegati, essa tuttavia sostiene che i punti 29 e 40 della decisione controversa riproducono i termini dell'allegato controverso 29. Pertanto, secondo la ricorrente, tale allegato sarebbe stato preso in considerazione dalla commissione di ricorso, senza che essa abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sugli allegati controversi.
- 91 Inoltre, poiché il Tribunale ha respinto le censure vertenti sulla violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per il solo motivo che gli allegati 27, 29 e 30 non erano stati espressamente menzionati nella decisione controversa, esso non avrebbe verificato se tali allegati avevano rappresentato fattori determinanti nel contesto della valutazione della commissione di ricorso oppure soltanto elementi di prova supplementari.
- 92 Per quanto concerne gli allegati controversi 26 e 28, il Tribunale avrebbe considerato, segnatamente ai punti 128, 132 e 142 della sentenza impugnata, che essi non erano stati determinanti per la valutazione da parte della commissione di ricorso e che essi costituivano soltanto elementi di prova supplementari.
- 93 Orbene, per quanto riguarda l'allegato controverso 28, quest'ultimo verterebbe precisamente sul medesimo marchio tedesco Finanzmanufaktur oggetto dell'allegato controverso 29, il quale sarebbe stato ripreso negli stessi termini dalla commissione di ricorso. Sarebbe quindi evidente che la commissione di ricorso ha anche tenuto conto di tale allegato 28 nella sua valutazione.

- 94 Per quanto riguarda l'allegato controverso 26, esso riguarderebbe una decisione dell'Ufficio tedesco dei brevetti e marchi vertente sulla possibilità di registrare il marchio Kreditmanufaktur. Atteso che la motivazione di tale decisione è stata ripresa in termini quasi identici dalla commissione di ricorso, l'affermazione del Tribunale secondo cui tale allegato rappresenti soltanto un elemento di prova ulteriore e non sarebbe stato determinante nell'ambito della valutazione della commissione di ricorso sarebbe erranea.
- 95 L'EUIPO sostiene che il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati.

Giudizio della Corte

- 96 Nei limiti in cui è possibile osservare somiglianze tra gli allegati controversi e la motivazione della decisione controversa, come sostenuto dalla ricorrente, non può negarsi il carattere censurabile del riferimento ad elementi di prova che non siano stati depositati per tempo e sui quali le parti non abbiano potuto presentare le proprie deduzioni. Tuttavia, va osservato che, ai punti 128, 130 e 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso aveva potuto fondare il suo ragionamento su altri allegati prodotti dall'interveniente in primo grado, che sono menzionati segnatamente ai punti 43 e 50 della sentenza impugnata, e rispetto ai quali non vengono contestate le circostanze che essi sono stati prodotti per tempo, che la ricorrente ne ha avuto conoscenza e che la stessa ha potuto presentare le proprie deduzioni riguardo a essi.
- 97 Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 132 e 142 di tale sentenza, che gli allegati controversi non erano stati determinanti ai fini della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso e che essi costituivano soltanto elementi di prova supplementari.
- 98 Pertanto, si deve constatare che la ricorrente, nell'ambito della sua impugnazione, si limita, in sostanza, a riproporre gli argomenti che essa ha sviluppato in primo grado, senza indicare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando è pervenuto alla conclusione, ai punti 134 e 144 della sentenza impugnata, secondo cui i motivi vertenti su un'eventuale presa in considerazione degli allegati controversi da parte della commissione di ricorso erano inconferenti.
- 99 Di conseguenza, il quinto e il sesto motivo devono essere respinti in quanto irricevibili.
- 100 Ne consegue che l'impugnazione dev'essere respinta nella sua integralità.

Sulle spese

- 101 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima, quando l'impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.
- 102 Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del regolamento in parola, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 103 Poiché l'EUIPO ne ha fatto domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'EUIPO.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La VM Vermögens-Management GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).**

Firme